

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



*UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO*

Ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887

presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Via Catania n. 2 - Palermo

**PIANO DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**MAGGIO 2012**

**ALLEGATO 7**

**Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti  
di smaltimento (edizione 23 marzo 2010)**

AR-SIC-06-SPC “Processi di autorizzazione agli impianti per la gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati: adeguamento alla legislazione nazionale e predisposizione della modulistica”

## **Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti**

*Bozza*

Roma, 23 marzo 2010

## Indice

<b>1</b>	<b>STATUS DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>SCOPO DELLE LINEE GUIDA .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>METODOLOGIA UTILIZZATA .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>11</b>
5.1	NORMATIVA NAZIONALE E RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE.....	11
5.2	RICOSTRUZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI .....	19
<b>6</b>	<b>LE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI.....</b>	<b>21</b>
6.1	PREMESSA .....	21
6.2	LE PROCEDURE ORDINARIE.....	22
6.2.1	AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI (ART.208, COMMA 1 E COMMA 20) .....	26
6.2.2	RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ART.209) ..	32
6.2.3	AUTORIZZAZIONE IN IPOTESI PARTICOLARI (ART.210).....	36
6.2.4	AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE .....	40
6.2.5	FOCUS ATTIVITÀ COMPLESSE.....	43
6.2.6	AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI MOBILI (ART.208 COMMA 15) .....	46
6.3	PROCEDURE SEMPLIFICATE .....	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
6.3.1	AUTOSMALTIMENTO.....	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
6.3.2	RECUPERO .....	58
6.4	I SOGGETTI COINVOLTI E LE RELATIVE COMPETENZE.....	61
6.5	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-OPERATIVI .....	62
6.5.1	AUTORIZZAZIONE ART. 208 COMMA 1 E COMMA 20 .....	62
6.5.2	AUTORIZZAZIONE ART. 208 COMMA 15 .....	63
6.5.3	AUTORIZZAZIONE ART. 209 .....	63
6.5.4	AUTORIZZAZIONI ART. 210.....	64
6.5.5	AUTORIZZAZIONE ART. 211 .....	64
<b>7</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>65</b>
<b>8</b>	<b>APPENDICI.....</b>	<b>70</b>
	APPENDICE A – LEGENDA PROCESSI.....	70
<b>9</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>72</b>



9.1	ALLEGATO A – AUTORIZZAZIONE ART.208 COMMA 1, COMMA 20 .....	72
9.2	ALLEGATO B – AUTORIZZAZIONE ART.208 COMMA 15 .....	72
9.3	ALLEGATO C – AUTORIZZAZIONE ART.209 .....	72
9.4	ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE ART.210.....	72
9.5	ALLEGATO E – AUTORIZZAZIONE ART.211 .....	72
9.6	ALLEGATO F – MODULISTICA .....	72

## 1 Status del documento

Questa versione:

<b>Titolo (dc:title):</b>	Linee guida per la procedure di autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti	
<b>Data (dc:date):</b>	23 marzo 2010	
<b>Status/Versione (govtalk:status):</b>	BOZZA01	
<b>Sostituisce (dc:relation.replaces):</b>		
<b>Diritti di accesso (dc:right.accessRights)</b>	Documento Riservato agli uffici dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Regione Siciliana	
<b>Nome File: (invit:fileName)</b>	AR-SIC-06-SCP_Linee Guida Procedure di autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti _BOZZA01	
	<b>Nome</b>	<b>Ente</b>
<b>Autore (dc:creator):</b>	Daniela Sannino, Leonilda Cesarano, Francesca M. De Lorenzo	Invitalia S.p.A.
<b>Contributore (dc:contributor):</b>	Claudio Mariotti, Edoardo Stacul, Francesco Mazzucchi, Daniele Benotti	Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
<b>Revisore (dc: assentor)</b>	Antonio Patella, Renato Saverino	Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
<b>Responsabile (invit:responsible):</b>	Daniela Sannino	Invitalia S.p.A.
<b>Approvato da (overheid:isRatifiedBy):</b>	Katia Colantonio	Invitalia S.p.A.
<b>Approvato da (overheid:isRatifiedBy):</b>		
<b>Approvato da (overheid:isRatifiedBy):</b>		
<b>Emesso da: (dc.publisher):</b>		

### Storia delle principali revisioni:

Versione	Status	Data	Descrizione Modifica
1.0	BOZZA	14/12/2009	Prima versione per discussione

Versione	Status	Data	Descrizione Modifica
2.0	BOZZA	03/02/2010	Seconda versione per discussione
3.0	BOZZA	16/03/2010	Terza versione per discussione
4.0	BOZZA	23/03/2010	Quarta versione per approvazione

## 2 Documentazione di riferimento

Di seguito è riportato un elenco della documentazione analizzata per la predisposizione del presente documento.

Tabella 1 – Documentazione di riferimento

Emesso da	Documento	Anno	Riferimento	Livelli di requisito (RFC2119)
Parlamento italiano	Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 <i>Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione</i>	2001	Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248	CONSIGLIATO
Parlamento italiano	Legge 15 dicembre 2004, n. 308 <i>Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione</i>	2004	Suppl. ordinario n. 187 alla Gazz. Uff. 27/12/2004 n. 302	FACOLTATIVO
Governo italiano	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 <i>Norme in materia ambientale</i>	2006	Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff. 14/04/2006, n. 88	CONSIGLIATO
Governo italiano	Decreto legislativo 8 novembre 2006 n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale</i>	2006	Gazz. Uff. 24/11/2006, n. 274	CONSIGLIATO
Governo italiano	Decreto legislativo del 16 gennaio 2008 n. 4 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale</i>	2008	Suppl. ordinario n. 24 alla Gazz. Uff. 29/01/2008, n. 24	CONSIGLIATO
Governo italiano	Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi)</i>	1997	Suppl. Ord. n. 33 alla Gazz. Uff. 15/2/1997, n. 38	FACOLTATIVO <i>(ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006)</i>
Governo italiano	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 <i>Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque</i>	1992	<a href="http://www.leggiditaliapr ofessionale.it/">http://www.leggiditaliapr ofessionale.it/</a>	FACOLTATIVO
Presidenza	Decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915 - <i>Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi</i>	1982	Gazz. Uff., 15 dicembre, n. 343	FACOLTATIVO
Parlamento Europeo e Consiglio	Direttiva 2008/98/CE	2008	<a href="http://www.leggiditaliapr ofessionale.it/">http://www.leggiditaliapr ofessionale.it/</a>	FACOLTATIVO

Emesso da	Documento	Anno	Riferimento	Livelli di requisito (RFC2119)
Parlamento Europeo e Consiglio	Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 12/2006/CEE	1975-2006	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	FACOLTATIVO
Parlamento Europeo	Regolamento 1013/2006/CE	2006	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	FACOLTATIVO
Regione Friuli Venezia Giulia	L.R. 5/12/2008 n. 16	2008	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
Regione Abruzzo	L.R. 19/12/2007 n. 45 <i>Norme per la gestione integrata dei rifiuti</i>	2007	B.U.R. 21/12/2007 n. 10	CONSIGLIATO
Regione Campania	L.R. 28/3/2007 n. 4	2007	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
Regionale Lombardia	LR 12/7/2007 n. 12	2007	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
Regione Valle D'Aosta	L.R. 3/12/2007 n.31	2007	B.U.R. 18/12/2007 n. 53	CONSIGLIATO
Regione Veneto	L.R. 16/8/2007 n. 20	2007	B.U.R. 5/2/2007 n. 6	CONSIGLIATO
Regione Lazio	LR 5/12/2006 n. 23 <i>Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche</i>	2006	B.U.R. 9/12/2006 n. 34	CONSIGLIATO
Regione Sardegna	L.R. 14/06/2006 n. 9	2006	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
Regione Calabria	L.R. 12 agosto 2002 n. 34	2002	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
Corte Costituzionale	Sentenze: n. 407 del 2002 n. 62 del 2005 n. 247 del 2006 n. 380, 378 del 2007	2007 - 2009	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
T.A.R. Piemonte, Torino	Sentenza n. 1217, sez. II, 26 maggio 2008	2008	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
T.A.R. Emilia Romagna, Parma	Sentenza n. 206, sez. I, 01 aprile 2008	2008	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO

Emesso da	Documento	Anno	Riferimento	Livelli di requisito (RFC2119)
T.A.R. Lombardia, Brescia	Sentenza n. 726, sez. I, 11 agosto 2007	2007	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO
T.A.R. Lombardia Milano	Sentenza n. 1139, sez. II, 5 maggio 2006	2006	<a href="http://www.leggiditaliaprofessionale.it/">http://www.leggiditaliaprofessionale.it/</a>	CONSIGLIATO

### 3 Scopo delle linee guida

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, delle innovazioni introdotte dalla parte IV titolo I del decreto ha comportato per le autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative stabilite dagli articoli 208 e seguenti dello stesso titolo I.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'approvazione dei progetti di realizzazione e di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all'applicazione delle disposizioni transitorie, il presente documento ha l'obiettivo di definire l'insieme delle attività che i diversi soggetti-attori coinvolti dovranno realizzare in relazione alle diverse fasi procedurali ed alla tempistica previste per le autorizzazioni dal medesimo Decreto.

Il presente documento traccia, pertanto, il "percorso tecnico e amministrativo" strutturato in funzione dei diversi casi previsti dalla normativa e delle fasi dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, finalizzato ad individuare le competenze degli attori coinvolti.

Esso rappresenta, in particolare, un manuale operativo che si prefigge di rendere disponibile, in modo chiaro ed immediato, la normativa le procedure e gli aspetti tecnico-operativi in materia di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per le diverse tipologie di attori coinvolti nella procedura, ovvero enti pubblici, operatori privati e privati cittadini.

Il manuale, nel suo complesso, ha dunque le seguenti finalità:

- fornire ai tecnici e funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolte uno strumento informativo per la conoscenza della normativa ambientale aggiornata e per un'interpretazione univoca di tale normativa sia di tipo tecnico che giuridico;
- accrescere l'efficienza e la trasparenza delle attività degli uffici dell'Amministrazione competenti in materia di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- fornire agli operatori privati e ad altri enti pubblici uno strumento completo da consultare per la gestione di singoli problemi relativi alle autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Questo documento è stato realizzato con il supporto di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nell'ambito delle attività previste dai Programmi Operativi 2007 – 2009.

## 4 Metodologia utilizzata

Le presenti Linee Guida sono state realizzate a partire dalla ricostruzione e dall'analisi di tutte le fonti normative, giuridiche e tecniche riferite ai procedimenti autorizzativi per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ovvero della:

- normativa europea, statale e regionale nella materia di gestione dei rifiuti e le relative circolari applicative;
- giurisprudenza europea, statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- prassi consolidata relativa alle scelte tecniche operative e procedurali, che si è dimostrata più idonea per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale riferita alla gestione dei rifiuti.

Tale ricostruzione ha permesso di identificare l'insieme degli attori, dei ruoli che devono essere esercitati e dei tempi necessari nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Essi sono stati rappresentati graficamente all'interno di specifici processi.

L'insieme documentale prodotto dovrà essere oggetto di condivisione con gli ulteriori attori pubblici coinvolti nel processo.

## 5 Contesto normativo di riferimento

### 5.1 Normativa nazionale e recepimento delle direttive comunitarie

La **legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione** ha attribuito allo Stato legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La **Corte Costituzionale**, conseguentemente, ha collocato la materia dei rifiuti nell'ambito della "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), precisando tuttavia che, nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie (governo del territorio, salute ecc..) di competenza di altri livelli di governo, per cui la «*competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...], nell'esercizio delle loro competenze ...*», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato<sup>1</sup>. E ancora "*Tale competenza esclusiva (dello Stato) non esclude naturalmente che lo Stato possa anche attribuire alla Provincia funzioni al riguardo. Ed è da ricordare a questo proposito che già l'art. 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ripreso poi dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attribuiva alle Regioni le competenze concernenti la gestione dei rifiuti, e che le norme statali di attuazione delle direttive comunitarie (...), non fanno eccezione a questo principio (ad esempio per quanto concerne i piani di adeguamento delle discariche)*"<sup>2</sup>.

La disciplina dei rifiuti è attualmente contenuta nel **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale**<sup>3</sup>, c.d. Testo Unico Ambientale, che ha abrogato (all'art. 264, comma 1, lett. i) il **decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, c.d. decreto Ronchi**, con il quale era stata avviata una prima semplificazione organica del quadro normativo in materia ed erano state recepite tre direttive europee (direttiva 91/156 CEE, sui rifiuti, direttiva 91/689 CEE, sui rifiuti pericolosi e direttiva 94/62 CE, sugli imballaggi)<sup>4</sup>.

Il Testo Unico Ambientale è suddiviso in sei parti: la parte quarta<sup>5</sup> in particolare concerne i rifiuti e la bonifica

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, sent. n. 62 del 2005, n. 247 del 2006, n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 407 del 2002.

<sup>2</sup> Corte Costituzionale, sent. n. 378 del 2007.

<sup>3</sup> In Suppl. ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88.

<sup>4</sup> Come previsto dalla legge delega 308/2004 il Testo Unico Ambientale ha eliminato buona parte della normativa esistente, in particolare il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, in Gazz. Uff., 15 dicembre, n. 343, accorpandola in un testo unico.

<sup>5</sup> La parte IV del Codice non è esaustiva nella materia dei rifiuti; essa presenta numerosi rinvii a fonti normative esterne al medesimo decreto (artt. 227 e ss.) e non contempla la disciplina delle discariche e quella dell'incenerimento di rifiuti, disciplinate rispettivamente nel decreto legislativo n. 36 del 2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in Suppl. ordinario n. 40 - Bozza 04

dei siti inquinati (artt. 177-266) e detta norme in materia di gestione dei rifiuti che, ai sensi dell'art. 178<sup>6</sup>, costituisce attività di pubblico interesse tesa ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci. Si stabilisce il principio per cui la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al *principio comunitario "chi inquina paga"*.

L'art. 183 lettera a) del Testo Unico Ambientale fornisce la definizione di **rifiuto** (ricalcando quanto previsto nell'art. 6 primo comma lett. a dell'abrogato decreto Ronchi): *"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*.

L'Allegato A alla parte IV del Testo Unico Ambientale recita:

*"1. Categorie di rifiuti*

- Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;*
- Q 2 Prodotti fuori norma;*
- Q 3 Prodotti scaduti;*
- Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;*
- Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);*
- Q 6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);*
- Q 7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);*
- Q 8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);*
- Q 9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);*
- Q 10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);*
- Q 11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);*
- Q 12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);*
- Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;*
- Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);*
- Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;*

---

alla Gazz. Uff., 12 marzo 2003 n. 59. - e decreto legislativo n. 133 del 2005- Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, in Suppl. ordinario n. 122 alla Gazz. Uff. 15 luglio, n. 163.

<sup>6</sup> Si veda l'art. 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Viene così recepita la nuova definizione di rifiuto fissata *dalla normativa comunitaria*, costruita in base alla combinazione di un criterio soggettivo (volontà del detentore di disfarsi del rifiuto) con uno oggettivo (l'appartenenza del residuo all'allegato A)<sup>7</sup>. Ne discende che se il detentore impiega direttamente una sostanza, oggetto o materiale nei propri processi produttivi o li vende, è da escludersi l'intenzione di disfarsene e, di conseguenza, manca la ragione di assoggettare tali materie o prodotti alla disciplina dei rifiuti.

L'art. 183 del Testo Unico Ambientale contiene anche altre importanti definizioni <sup>8</sup>: il **rifiuto** è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del Dlgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; i **sottoprodotti** sono le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a); la **gestione dei rifiuti** è *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”* (lettera d); la **raccolta** è *“l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”* (lettera e); lo **smaltimento** viene considerato come *“ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta”* (lettera g); il **recupero** viene inteso come *“operazione che utilizza rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici”* (lettera h).

L'art. 181 stabilisce che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Si regola quindi l'attività di gestione dei rifiuti cercando di favorire però quelle attività alternative allo smaltimento puro e semplice, tali da determinare un minore impatto ambientale.

Quindi, al centro della normativa non c'è più, o non solo, il concetto di smaltimento, come in passato, ma quello di gestione dei rifiuti, secondo una terminologia conformata alle direttive comunitarie e comprensivo di tutte le attività che riguardano l'intero ciclo di vita del rifiuto, da quando viene ad esistenza a quando viene recuperato o (se ciò non sia possibile) definitivamente smaltito. E poiché la gestione costituisce un'attività che presenta una rilevante interazione con valori costituzionalmente tutelati (salute e ambiente), la normativa prevede, per la sua attuazione, un forte coinvolgimento degli enti pubblici territoriali (Regione<sup>9</sup>, Provincia<sup>10</sup> e Comune<sup>11</sup>).

<sup>7</sup> La definizione nella disciplina previgente si basava esclusivamente sul criterio soggettivo: *“per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono”* (art. 2, D.P.R. 915/1982).

<sup>8</sup> Il Glossario declina in maniera più dettagliata molte delle definizioni ricorrenti nel presente documento.

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo si veda l'art. 197 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

– Bozza 04

Le attività di smaltimento e di recupero sono soggette a specifici **procedimenti di autorizzazione** disciplinati dagli artt. 208 e seguenti del Testo Unico Ambientale<sup>12</sup>: con l'autorizzazione, e dunque attraverso il potere autorizzatorio, l'Amministrazione esprime il proprio consenso preventivo in ordine ad un'attività o un impianto progettati da un privato, previa verifica di compatibilità degli stessi, in relazione ad un interesse pubblico, nel caso di specie di carattere ambientale.

Gli articoli 208, 209, 210 e 211 definiscono le **procedure ordinarie**; in particolare, l'art. 208 concerne **l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti**, e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio, l'art. 209 il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, l'art. 210 le autorizzazioni in ipotesi particolari (rinnovi/variazioni gestionali di impianti già autorizzati o autorizzazioni di nuove attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività) e l'art. 211 le autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione.

Gli articoli 214 - 215 e 216 del decreto disciplinano poi le **procedure semplificate** per l'autosmaltimento e la procedura di abilitazione per le operazioni di recupero di rifiuti che rispettino le normative tecniche di riferimento (Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi).

L'art. 212 ha istituito l'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** cui devono iscriversi le imprese che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti. L'iscrizione deve rinnovarsi ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti mentre per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione (art. 212, comma 6). Si segnala, ancora, che una speciale ipotesi di d.i.a. (denuncia inizio attività), anzi di c.i.a. (comunicazione inizio attività, v. l'art. 212, commi 18 e ss., del Codice), è prevista per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero, nonché delle imprese che

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> A titolo esemplificativo si veda l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

<sup>12</sup> La **legislazione comunitaria** contempla un sistema articolato di autorizzazione in materia di rifiuti: nella direttiva 12/2006/CEE, Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti in G.U.E. 27/04/2006 n. 114, abrogata dall'articolo 41 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98 del 19 novembre 2008, con effetto dal 12 dicembre 2010; prima, nella direttiva 75/442/CEE Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti in G.U.E. 25/7/1975 n. 194; nell'art. 3 della direttiva 91/689/CEE Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi in G.U.E. 31/12/1991 n. 377, abrogata dall'articolo 41 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98 del 19 novembre 2008, con effetto dal 12 dicembre 2010.

trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento 259/93/CE, relativo alle spedizioni di rifiuti, sostituito con decorrenza 12 luglio 2007 dal recente regolamento 1013/2006/CE<sup>13</sup>.

Come emerge dalla lettura della norma<sup>14</sup>, si è attuata una semplificazione sostanziale consistente nell'accorpamento di funzioni e provvedimenti. Infatti, si prevede un'autorizzazione unica nella quale sono state inglobate l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che in precedenza erano distinte; infatti il decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definiva le procedure generali per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (articolo 27) e per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (articolo 28), anche se emanabili contestualmente ai sensi dell'art. 27, comma 9<sup>15</sup>.

Tra l'altro, diversamente da altre fattispecie di autorizzazioni uniche, se gli impianti in questione rientrano nella sfera di applicazione delle norme sull'a.i.a. (autorizzazione integrata ambientale), rimane ferma la disciplina prevista per quest'ultima. Infatti l'art. 208 comma 2 prevede che: *"2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*.

E il successivo art. 213, comma 1, del Codice dispone espressamente che: *"1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:*

- a) le autorizzazioni di cui al presente capo;*
- b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V"*.

Anche l'art. 210, comma 2, del medesimo decreto contiene lo stesso principio laddove dispone che: *" 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 nonché, seppure in relazione alle vecchie disposizioni del decreto Ronchi, l'art. 1, comma 4, del d. legisl. n. 59 del 2005"*.

Dal coordinato disposto di tali norme si evince che la previsione dell'a.i.a. per gli impianti di gestione dei rifiuti, realizza un'ipotesi di semplificazione sostanziale, in quanto *"sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle*

<sup>13</sup> Regolamento 14/6/2006 n. 1013 06/1013/CE, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti G.U.E. 12/7/2006 n. 190.

<sup>14</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

<sup>15</sup> Il comma 9 dell'art. 27 disponeva infatti che: *" Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto"*.

*relative norme di attuazione*", inoltre essa è un provvedimento a contenuto fortemente prescrittivo e conformativo, il quale tra l'altro deve fissare, sulla base delle "migliori tecniche disponibili": "valori limite di emissione", comunque non "meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto", oppure "parametri o misure tecniche equivalenti", "per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo", e deve altresì indicare "i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico" (art. 7, commi 3-4, d. legisl. n. 59 del 2005)<sup>16</sup>.

Nell'ambito della stessa procedura ordinaria dell'art. 208 poi, una particolare disciplina riguarda **gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti** citati nel comma 15 del medesimo articolo: *"Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica"*.

La giurisprudenza ha specificato cosa debba intendersi per impianto mobile così pronunciandosi: *".....gli impianti mobili beneficiano di questo semplificato e celere regime autorizzatorio in ragione del tenue e transitorio impatto con l'ambiente, essendo essi "mobili" in senso funzionale, e cioè non solo agevolmente amovibili ma anche connotati da un rapporto di precarietà, quindi delimitato temporalmente, con l'area su cui vengono installati, in corrispondenza delle c.d. «campagne di attività», che consistono sostanzialmente in programmi di lavoro con cui l'impresa che gestisce l'impianto comunica alla competente Amministrazione*

<sup>16</sup> L'art. 7 comma 3 dispone che: *"L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.*

Il comma 4 dispone che: *"Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.*

*l'entità (in termini di qualità e quantità della produzione) e la durata dell'utilizzazione del sito da parte dei macchinari impiegati per l'attività di trattamento dei rifiuti", e ancora, la nozione di impianto mobile non può essere correlata "ad un rigido rapporto di tipo meccanico tra i vari elementi che lo compongono, ben potendo un'attività produttiva concretarsi nell'uso di attrezzature atte ad agire l'una indipendentemente dall'altra, ma unificate in un determinato contesto operativo dalla esclusiva destinazione ad un comune obiettivo, al raggiungimento del quale tutte necessariamente concorrono in uno schema organizzativo previamente definitivo" e deve pertanto "essere privilegiata una nozione funzionale di impianto, per poi assoggettare il processo produttivo alla verifica dell'idoneità a realizzare in considerazioni di sicurezza, l'attività oggetto della richiesta di autorizzazione"*<sup>17</sup>

La giurisprudenza ha precisato altresì che: *"Peraltro, l'autorizzazione all'uso dell'impianto mobile, costituendo una «species» del «genus» dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 28, comma 1, deve tenere conto dei generali canoni di disciplina della gestione dei rifiuti indicati dall'art. 2 del d.lgs. n. 22 del 1997 ed informarvi il proprio contenuto, anche a mezzo di prescrizioni utili a fissare limiti e condizioni all'attività di trattamento dei rifiuti oggetto del titolo abilitativo; il che implica che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile non riguarda solo le attrezzature tecniche in sé, ma si estende ad ogni aspetto dell'attività di trattamento dei rifiuti suscettibile di incidere sui beni rimessi alla cura dell'Amministrazione pubblica, quali regolati dalla disciplina della materia. Pertanto, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997 ben può contenere prescrizioni che regolino l'attività del gestore dell'impianto mobile, in coerenza con i principi di cui al precedente art. 2 e nel rispetto della normativa tecnica di settore"*.<sup>18</sup>

Alla luce di ciò, si può pertanto ritenere che **l'impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti è un impianto il cui esercizio è caratterizzato da "campagne di attività" di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito "mobile" deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di mobilità, non ritenendosi sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l'impianto, in alternativa, quindi deve essere montabile su mezzi che ne consentano l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero.**

Diversamente, non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente procedura, per espresso disposto normativo: gli impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee. Possono pertanto essere esclusi dal presente procedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica. Sono, invece, assoggettati al presente procedimento, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione

<sup>17</sup> T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 aprile 2008, n. 206.

<sup>18</sup> T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 01 aprile 2008, n. 206.

dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee.

Per quanto concerne il **rilascio dell'autorizzazione**, è espressamente previsto come **competenza della Regione**: *"I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica"* (art. 208, comma 1, T.U.A.); *"Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza"* (art. 208, comma 15, T.U.A. per gli impianti mobili); *"le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata"* (art. 208, comma 20, T.U.A.).

Sempre in materia di v.i.a, la giurisprudenza ha puntualizzato altresì che: *"In materia ambientale, il mancato svolgimento della v.i.a. (Valutazione impatto ambientale) prima dell'autorizzazione all'insediamento di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedurali ma è una violazione di legge che impedisce ai privati una partecipazione efficace all'azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa amministrazione, indebolendo la tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente); e, pertanto, va risarcito il danno subito dal proprietario di un immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi ove sia stata omessa la procedura di v.i.a. prima dell'autorizzazione e l'impianto sia stato esercitato nonostante l'assenza della v.i.a."*<sup>19</sup>. A tal proposito la Regione Siciliana ha emesso parere <sup>20</sup> in merito all'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dei progetti per le opere in corso di realizzazione o già realizzate.

Facendo un ultimo accenno alle misure sanzionatorie, si precisa che le sanzioni in materia di rifiuti, sia di natura amministrativa che penale (detentive e pecuniarie), sono contenute nel Testo Unico Ambientale **agli artt. 255<sup>21</sup>, 256<sup>22</sup>, 258<sup>23</sup>, 259<sup>24</sup>, 261<sup>25</sup>**. Tali norme disciplinano le ipotesi di trasgressioni alle previsioni in materia di abbandono, gestione, imballaggi, trasporto e traffico illecito di rifiuti<sup>26</sup>.

<sup>19</sup> T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 agosto 2007, n. 726

<sup>20</sup> Parere n.176 del 2007, Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana.

<sup>21</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006..

<sup>22</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art.256 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

<sup>23</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art 258 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

<sup>24</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art 259 del Decreto Legislativo n. 152/2006 .

– Bozza 04

## 5.2 Ricostruzione delle normative regionali

Fermo restando quanto precede in tema di ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, da un'analisi sistematica e comparativa risulta che alcune Regioni hanno già provveduto a legiferare in materia alla luce del nuovo quadro normativo posto dal Testo Unico Ambientale.

Trattasi delle Regioni Abruzzo (L.R. 19/12/2007 n. 45); Campania (L.R. 28/3/2007 n. 4); Friuli Venezia Giulia (L.R. 5/12/2008 n. 16); Lazio (L.R. 9/7/1998 n. 27, modificata dalla L.R. 5/12/2006 n. 23); Lombardia (L.R. 12/12/2003 n. 26, modificata e integrata dalle leggi regionali del 12/07/2007 n. 12 e dalla legge 24/06/2009 n. 10); Sardegna (L.R. 14/06/2006 n. 9); Valle D'Aosta (L.R. 3/12/2007 n.31), Veneto (L.R. 16/8/2007 n. 20).

Si segnala la legge regionale Lombardia che riconosce alla regione, tra l'altro, competenze: l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione; l'approvazione di impianti a "carattere innovativo" per la gestione dei rifiuti, ovvero realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale; l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti; la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati. Da segnalare anche la legge Regionale Lombardia 12/7/2007 n. 12, recante modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 che, all'art. 8 rubricato Norme transitorie e finali comma 3, dispone: "3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della L.R. n. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 26/2003". Il comma 5 precisa poi che: "I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della L.R. n. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio" e il successivo comma 6 che: "In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera

<sup>25</sup> Per un maggiore dettaglio si veda l'art 261 *del* Decreto Legislativo n. 152/2006 .

<sup>26</sup> Il precedente regime è rimasto pressoché immutato, connotato da una pluralità di sanzioni, soprattutto penali.

d) del comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale”.

Altre Regioni (Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia) sono dotate di una disciplina precedente a questa data e di recepimento del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) e pertanto dovranno provvedere all'adeguamento della normativa.

La Regione Calabria non ha adottato una disciplina generale per le procedure autorizzatorie per cui trova applicazione la legge statale; tuttavia con legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34 (che ha modificato la legge regionale 3 ottobre 1997 n. 10) ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

Le discipline regionali che verranno di seguito elencate riguardano il quadro legislativo regionale relativo alle sole procedure autorizzatorie.

## 6 Le autorizzazioni per la realizzazione e gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti

### 6.1 Premessa

La legislazione comunitaria contempla un sistema articolato di autorizzazione in materia di rifiuti: nella direttiva 12/2006/CEE<sup>27</sup> e, prima, nella direttiva 75/442/CEE<sup>28</sup>; nell'art. 3 della direttiva 91/689/CEE<sup>29</sup> relativa ai rifiuti pericolosi.

A livello nazionale, nel recente Codice dell'ambiente e successive modifiche, le attività di smaltimento e di recupero sono strettamente collegate alla materia delle autorizzazioni, affrontata agli artt. 208 e successivi che disciplinano specifici procedimenti di controllo.

In via generale, il controllo opera soprattutto attraverso un'attività provvedimentale, che utilizza provvedimenti favorevoli, tra cui anche le autorizzazioni, finalizzati ad un riscontro di conformità di un'attività, un impianto, un prodotto, ecc.. con un paradigma normativo astratto.

Con l'autorizzazione, e dunque attraverso il potere autorizzatorio, l'Amministrazione esprime il proprio consenso preventivo in ordine ad un'attività o un impianto progettati da un privato, previa verifica di compatibilità degli stessi, in relazione ad un interesse pubblico, nel caso di specie di carattere ambientale.

Gli articoli 208, 209, 210 e 211 definiscono le procedure ordinarie e in particolare: l'art. 208 l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio; l'art. 209 il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; l'art. 210 le autorizzazioni in ipotesi particolari (rinnovi/variazioni gestionali di impianti già autorizzati o autorizzazioni di nuove attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività) e l'art. 211 le autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione.

Gli articoli 214 - 215 e 216 del decreto prevedono poi procedure semplificate per l'autosmaltimento e la procedura di abilitazione per le operazioni di recupero di rifiuti che rispettino le normative tecniche di riferimento (Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi).

<sup>27</sup> Direttiva 5/4/2006 n. 12 06/12/CE, Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (1) in G.U.E. 27/4/2006 n. 114 (1) La presente Direttiva è abrogata dall'articolo 41 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98 del 19 novembre 2008, con effetto dal 12 dicembre 2010.

<sup>28</sup> Direttiva 15/7/1975 n. 442 75/442/CEE, Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti (1) in G.U.E. 25/7/1975 n. 194, Direttiva abrogata dall'articolo 20 della Direttiva del Consiglio n. 12 del 05-04-2006, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B.

<sup>29</sup> Direttiva 12/12/1991 n. 689 91/689/CEE, Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (1) (2) in G.U.E. 31/12/1991 n. 377 (1) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. (2) La presente Direttiva è abrogata dall'articolo 41 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98 del 19 novembre 2008, con effetto dal 12 dicembre 2010.

Di significativa importanza è anche l'art. 212 che ha istituito l'Albo Nazionale Gestori Ambientali cui devono iscriversi le imprese che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti. L'iscrizione deve rinnovarsi ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti mentre per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione (art. 212, comma 6).

Si deve segnalare, ancora, che una speciale ipotesi di d.i.a. (denuncia inizio attività), anzi di c.i.a. (comunicazione inizio attività, v. l'art. 212, commi 18 e ss., del Codice), è prevista per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, nonché delle imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento 259/93/CE, relativo alle spedizioni di rifiuti, sostituito con decorrenza 12 luglio 2007 dal recente regolamento 1013/2006/CE<sup>30</sup>.

Si sottolinea che, le autorizzazioni integrate ambientali (cosiddette A.I.A.) rilasciate ai sensi del d.lgs. n.59/2005 sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste, le autorizzazioni di cui al presente paragrafo. Pertanto, gli impianti previsti al punto 5 dell'Allegato 1 del d.lgs. n.59/2005 seguono i procedimenti autorizzativi dell'A.i.A.

## 6.2 Le procedure ordinarie

Gli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto legislativo 152/2006 definiscono le procedure ordinarie rispettivamente per :

- Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio;
- Art. 208, comma 15 - impianti mobili;
- Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- Art. 210 - autorizzazioni in ipotesi particolari: rinnovi o variazioni gestionali di impianti già autorizzati, o autorizzazioni di nuove attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività;
- Art. 211 - autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione

---

<sup>30</sup> Regolamento 14/6/2006 n. 1013 06/1013/CE, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti G.U.E. 12/7/2006 n. 190.

La procedura ordinaria dispone che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio (art.208 comma 1).

Inoltre, le procedure ordinarie si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (art.208 comma 20).

Altri casi di applicazione di procedura ordinaria, sono quelli previsti dagli artt. 209 e 211 in caso di rinnovo di autorizzazione per imprese certificate o autorizzazioni di impianti di ricerca e sperimentazione.

Le medesime procedure ordinarie si applicano anche a rinnovi di autorizzazione all'esercizio, a variazioni dell'autorizzazione all'esercizio vigente, attinenti a modifiche gestionali, oppure a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti realizzati in impianti già esistenti se pur precedentemente adibite ad altre attività (autorizzazioni in ipotesi particolari come da art.210).

Nell'ambito del procedimento ordinario si prevede una fase di verifica che investe non solo i requisiti soggettivi ma soprattutto quelli oggettivi dell'attività. Alla richiesta del privato, segue una fase istruttoria molto articolata, che ha soprattutto la funzione di controllare i dati e consentire la verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge come indicativi dell'assenza di pregiudizio derivante dall'iniziativa del privato, in modo da tutelare gli interessi pubblici a fondamento del procedimento stesso.

In questa fase la norma prevede un ampio coordinamento procedurale e decisionale, con l'utilizzo della conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti di costruzione degli impianti di gestione dei rifiuti (art. 208 commi 3, 4 e 6 )<sup>31</sup>.

Sulla natura e funzione della conferenza di servizi ivi prevista, la giurisprudenza, riferita al decreto Ronchi ma che può trovare applicazione anche in tale caso data l'identità di ratio e disciplina, ha precisato che: *“La conferenza di servizi prevista dall'art. 27 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 per l'approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ha carattere istruttorio e non decisorio e rappresenta, non uno strumento di formazione del consenso, quanto di emersione e comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Ad essa, pertanto, non si applicano le disposizioni (come quella dell'art. 14 ter, comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241) volte a disciplinare l'apporto volitivo delle amministrazioni partecipanti”*<sup>32</sup>. Questa conferenza pertanto opera nel procedimento autorizzatorio come uno strumento di accelerazione del procedimento finalizzato all'emersione ed alla comparazione dei diversi interessi pubblici coinvolti. Pertanto, gli enti locali interessati -

<sup>31</sup> Si vedano i comma 3, 4 e 6 dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006:

<sup>32</sup> T.A.R. Lazio Roma, sez. I 05 dicembre 2007, n. 12470; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I 22 novembre 2005, n. 5236.  
- Bozza 04

chiamati ad esprimere il loro parere sugli insediamenti che ci si propone di realizzare, sulla loro ubicazione e sulla compatibilità dei medesimi con le esigenze ambientali e territoriali - arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale che è però affidata, nel momento volitivo e decisionale, alla Regione (o all'Ente da questa appositamente delegato).

La giurisprudenza ha puntualizzato che: *“Ai sensi dell'art. 27, decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, è demandata alla Regione cui spetta, tramite la persona del responsabile, esaminare il progetto definitivo dell'impianto ed acquisire la valutazione d'impatto ambientale, ove necessaria, e indire la conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati; segue da ciò che l'approvazione regionale del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, una volta esaurita l'istruttoria tecnica ed espletata la conferenza dei servizi, sostituisce ogni altro provvedimento di competenza di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, oltre a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.”* (Consiglio Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910)

Il risultato è quello di un'istruttoria procedimentale complessa in cui si prevedono apporti partecipativi di soggetti pubblici e privati interessati alla decisione da assumere oltre che ricca di contributi di natura tecnica indispensabili all'Amministrazione per essere in grado di decidere.

Ed infatti il comma 5 dell'art. 208 prevede che per l'istruttoria tecnica la Regione si avvalga di apposite Agenzie regionali per la protezione ambientale.

La normativa richiede che l'autorizzazione debba garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contenere almeno l'indicazione de:

- a) *tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;*
- b) *i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;*
- c) *le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;*
- d) *la localizzazione dell'impianto da autorizzare;*
- e) *il metodo di trattamento e di recupero;*
- f) *le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;*
- g) *le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- h) *la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;*
- i) *i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.*

L'autorizzazione di cui trattasi si configura, per espressa disposizione di legge, alla luce cioè del contesto normativo nella quale è inserita, come un'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e pertanto non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come un'omologazione dell'impianto mobile.

Tra l'altro la norma disciplina anche l'ipotesi in cui l'autorizzazione unica non intervenga entro i termini previsti o se nel medesimo termine non intervenga un diniego motivato (150 giorni dalla presentazione della domanda) prevedendo l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112<sup>33</sup>. Su questo punto la giurisprudenza ha precisato che: *“Il termine di 150 giorni indicato dalla norma ex art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per la definizione del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza dell'esercizio della relativa funzione”*.<sup>34</sup>

Particolare rilevanza assume, tra le misure di controllo nel regime autorizzatorio, la possibilità dell'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione attraverso lo strumento della revoca dell'autorizzazione stessa. Il comma 13 dell'art. 208 dispone infatti che: *“Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente .*

Va, infatti, evidenziato che, la facoltà di ritiro (sub revoca) oltre che costituire manifestazione tipica dell'autotutela amministrativa, nel caso di specie costituisce la misura di controllo inibitorio più efficace per il perseguimento della tutela ambientale. È appena il caso di evidenziare che la revoca in funzione sanzionatoria, proprio per la sua finalità repressiva dovrebbe essere sorretta da idonea e puntuale motivazione come generalmente si ritiene debba accadere ogni qual volta si eserciti un potere sanzionatorio.

---

<sup>33</sup> L'art. 5 rubricato *Poteri sostitutivi* precisa che: *“1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni” e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente”*.

<sup>34</sup> T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 marzo 2006, n. 204).

Il comma 18 dell'art. 208 pone un obbligo di comunicazione dell'autorizzazione unica rilasciata, all'Albo di cui all'art. 212 comma 1 che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212 comma 23 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## 6.2.1 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art.208, comma 1 e comma 20)

### Procedimento

Il procedimento riguarda la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti oppure le modifiche sostanziali<sup>35</sup>, in corso d'opera o di esercizio, ad impianti esistenti già autorizzati.

Esso ha inizio su apposita istanza<sup>36</sup> da parte del soggetto richiedente inviata all'ufficio competente della Regione.

Il Responsabile del procedimento, individuato dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, procede all'istruttoria della domanda ed individua gli Enti coinvolti dall'istanza. Sulla base delle indicazioni espresse dalla Regione, il soggetto richiedente invia la documentazione agli Enti interessati<sup>37</sup> per la successiva valutazione.

Il responsabile del procedimento, poi, convoca apposita Conferenza di Servizi, prevista dal comma 3 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, alla quale partecipano tutti gli enti e uffici competenti<sup>38</sup> sulla pratica. L'amministrazione procedente si può riservare di convocare ulteriori conferenze di servizi per valutare il progetto e richiedere integrazioni o maggiori chiarimenti.

<sup>35</sup> Per "variante sostanziale" si intende qualsiasi modifica che:

1. incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
2. determini un potenziamento significativo degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
3. incida su parametri urbanistici, o preveda l'incremento di strutture e/o superfici.

In ogni caso la variante non sostanziale deve essere oggetto di comunicazione alla Regione per la necessaria presa d'atto, o rilascio di autorizzazione ex art. 210 D.lgs 152/2006, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione tecnica (in triplice copia);
2. elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto (in triplice copia).

<sup>36</sup> L'istanza, di cui si allega in appendice un format standard declinato per ogni tipologia di impianto, oltre che per la fattispecie "variante sostanziale" (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C4), dovrà essere sicuramente corredata da tutte le eventuali richieste autorizzative necessarie (ad es. scarico in acqua o aria) o le dichiarazioni di presenza/assenza di vincoli territoriali. Inoltre, in caso di variante urbanistica la domanda deve fare riferimento esplicito alla fattispecie per agevolare le procedure di valutazione successive in sede di Conferenza di Servizi.

<sup>37</sup> In ogni caso la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata anche ai seguenti Enti: Comune, Provincia, ASL,... Tali Enti costituiscono il nucleo minimo imprescindibile dei soggetti di riferimento a cui devono essere inviate le istanze per le autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Gli eventuali altri Enti, da verificare a seconda delle fattispecie, sono indicati dalla Regione dopo l'istruttoria della domanda e prima della convocazione della Conferenza dei Servizi.

<sup>38</sup> Ogni Ente è rappresentato in sede di Conferenza dei Servizi da un solo delegato autorizzato ad esprimere parere in merito all'oggetto della Conferenza dei Servizi.

Il procedimento può essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni.

Entro 90 giorni dalla convocazione, la Conferenza di Servizi:

- procede alla valutazione dei progetti;
- acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- trasmette i propri pareri all'ufficio competente ai fini della conclusione del procedimento.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza di Servizi e, sulla base delle risultanze della stessa, in caso di valutazione positiva, può essere rilasciata l'autorizzazione<sup>39</sup> dalla Regione. Al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente presenta la fidejussione, la perizia giurata firmata da un tecnico abilitato che dichiara che l'impianto è stato realizzato come previsto dal progetto autorizzato in conferenza di servizi, allegando anche il certificato di agibilità rilasciato dal comune interessato per territorio. Solo a seguito di tale presentazione la Regione potrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione.

L'istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione<sup>40</sup> unica o con il diniego motivato della stessa.

## Destinatari

I soggetti che intendano svolgere attività di gestione rifiuti, attraverso la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti oppure per modifiche sostanziali ad impianti esistenti. Inoltre qualora sopraggiungano nuove normative che richiedano adeguamenti strutturali agli impianti esistenti, queste devono essere gestite come modifiche sostanziali e deve essere presentata istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.

## Documenti e modulistica

<sup>39</sup> L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi dell'art. 178 del T.U. Ambientale e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

<sup>40</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle fidejussioni prestate a garanzia, a loro volta già approvate da istituto bancario e/o assicurativo. Rif. Ordinanza n.2196 del 3 dicembre 2003.

L'istanza e tutta la documentazione<sup>41</sup> deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Regione, che le inoltra agli enti interessati con la convocazione della CdS<sup>42</sup>.

L'autorizzazione<sup>43</sup> deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art.212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Tempi

La tempistica complessiva del procedimento è di 150 giorni dalla presentazione della domanda. Se l'impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti (150 giorni), si applica il potere sostitutivo di cui all'art.5 del d.lgs. 31/03/1998 n.112.

## Durata

L'autorizzazione unica è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate prima del termine di scadenza nel caso di sopravvenute condizioni di criticità ambientale e tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

---

<sup>41</sup> Si rimanda al Capitolo 9 per l'approfondimento della modulistica e dei contenuti minimi della documentazione di riferimento.


<sup>42</sup> Cfr. vedi nota n.39.

<sup>43</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle fidejussioni prestate a garanzia, a loro volta già approvate da istituto bancario e/o assicurativo. Rif. Ordinanza n.2196 del 3 dicembre 2003.




REGIONE SICILIANA

## Processi



Processo Autorizzazione impianti, art. 208 c. 1



Processo Autorizzazione varianti sostanziali, art. 208 c.20

## 6.2.2 Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art.209)

### Procedimento

Altra fattispecie previste tra le procedure ordinarie riguarda il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

L'articolo 209 realizza un'ulteriore ipotesi di semplificazione ambientale riconosciuta in capo a quei soggetti che sono dotati di certificazioni ambientali. Esso disciplina il caso in cui il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, venga richiesto dalle imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento EMAS, o che operino nell'ambito del sistema Ecolabel, o del sistema ISO 14001.

In tal caso esse possono sostituire le autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione all'Albo<sup>44</sup> con una "autocertificazione" resa alle autorità competenti. L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività.

La Regione, ricevuta l'autocertificazione da parte del soggetto richiedente, individua il responsabile del procedimento entro 30 giorni. Quindi, si effettua l'istruttoria e si richiede un sopralluogo alla Provincia da effettuarsi entro i successivi 60 giorni. La Provincia, che a sua volta può servirsi di ARPA per effettuare il controllo, invia alla Regione un verbale attestante gli esiti del sopralluogo. In caso di esito positivo, entro i successivi 30 giorni la Regione, verificate le garanzie fideiussorie, già inviate dal soggetto richiedente in allegato all'autocertificazione, comunica il rinnovo dell'autorizzazione<sup>45</sup> dandone apposita comunicazione al soggetto richiedente e per conoscenza agli Enti di controllo interessati. In caso di esito negativo, la Regione entro 30 giorni provvede alla diffida ed alla sospensione dell'autorizzazione.

<sup>44</sup> Con nota prot.n. 1963/ALBO/PRE del 29S.12.2006 avente per oggetto "Riduzione importi garanzie" l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha specificato che le riduzioni delle garanzie finanziarie, di cui al comma 7 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo. In particolare, il comma 7 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

<sup>45</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle fidejussioni prestate a garanzia, a loro volta già approvate da istituto bancario e/o assicurativo, con durata pari al periodo di validità delle certificazioni e/o registrazioni ambientali possedute dall'impresa, maggiorate di 2 anni. Rif. Ordinanza n.2196 del 3 dicembre 2003.

La suddetta procedura, non può essere attuata qualora siano previste modifiche impiantistiche e gestionali all'attività autorizzata a seguito delle quali impianto e attività non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Indipendentemente dalla procedura di rinnovo invocata, la Regione Siciliana può adottare eventuali verifiche d'ufficio, tese ad accertare l'osservanza, da parte dell'impresa richiedente, delle prescrizioni normative e regolamentari oggetto di rinnovo.

### **Destinatari**

Le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n.761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/03/2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17/07/2000, n.1980, o certificati UNI-EN ISO 14001.

### **Documenti e modulistica**

L'autocertificazione<sup>46</sup> deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, alle ASL e all' ARPA di riferimento.

L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art.212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Tempi**

L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1 dell'art. 209.

### **Durata**

Il rinnovo è concesso per un periodo di 10 anni.

L'autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio delle attività. L'autocertificazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

---

<sup>46</sup> Si rimanda al Capitolo 9 per l'approfondimento della modulistica e dei contenuti minimi della documentazione di riferimento.  
– Bozza 04

- copia conforme all'originale delle certificazioni ambientali possedute dall'impresa, con relativa scadenza della validità;
- dichiarazione da parte dell'impresa che nulla è stato modificato rispetto al progetto approvato in conferenza di servizi.

L'ufficio interessato verifica le autorizzazioni ricevute dall'impresa e le attività per cui è stata autorizzata, e può inviare delle osservazioni o richiedere maggiori informazioni.


In caso di scadenza definitiva della validità della certificazione ambientale si applicano le norme di cui agli articoli 208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”* e 210 *“Autorizzazioni in ipotesi particolari”* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Una volta ricevuta l'autorizzazione, la ditta **entro 30 giorni** dal suo ricevimento, deve produrre e trasmettere alla Regione Siciliana la garanzia finanziaria prevista, in uno dei seguenti modi:

1. reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
2. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione, in caso di difetto ovvero in caso di difformità a quanto richiesto, avvia la procedura di revoca del provvedimento autorizzativo.

## Processi



Processo Rinnovo autorizzazione impianti ad imprese certificate, art. 209

## 6.2.3 Autorizzazione in ipotesi particolari (art.210)

### Il procedimento

Il procedimento riguarda le seguenti fattispecie:

- il caso di rinnovo di autorizzazioni alla gestione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzati (entro i 180 giorni);
- il caso di variazioni gestionali (non impiantistiche) dei medesimi impianti;
- il caso di autorizzazioni di nuove attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività.

Il procedimento ha inizio su apposita istanza da parte del soggetto richiedente all'ufficio competente della Regione. Il richiedente è il titolare dell'autorizzazione vigente (nel caso di rinnovi o di variazioni) o colui che intende realizzare e gestire l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti (nel caso di nuova attività in impianto già esistente) o colui che intende subentrare al precedente titolare dell'autorizzazione (nel caso di volturazione di autorizzazione). Il procedimento è più celere di quello ordinario di cui all'art. 208 e prevede che entro 90 giorni dal suo avvio, al netto di eventuali sospensioni, esso debba chiudersi, mediante l'emissione di atto di autorizzazione o, eventualmente, di diniego.

Nel caso in cui l'attività nuova di recupero o di smaltimento sia assoggettata a procedura di Valutazione d'impatto ambientale si applicano le procedure previste per la v.i.a disciplinate nella seconda parte del Codice dell'ambiente<sup>47</sup>. Inoltre, il comma 2 prevede che qualora gli impianti e le relative attività ricadono nella

---

<sup>47</sup> La procedura nel caso di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 210 e/o al rinnovo dell'iscrizione al registro di cui all'art. 216 del Codice per le attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti pone una riflessione particolare. Dalla lettura delle norme sembrerebbe che, nel caso di mero rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione che non comporti alcuna modifica dell'attività in essere, non debba attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale. Questa tesi sembrerebbe trovare conforto nel dato letterale delle norme laddove nella normativa in materia di v.i.a si fa sempre riferimento al progetto. Si vedano, solo a titolo esemplificativo, l'art. 5, comma 1, lett. b) dove si parla di "valutazione ambientale dei progetti" oppure l'art. 6, comma 5, dove espressamente si dice che "La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale", o ancora l'art. 7, comma 5, in cui si legge che: "Sono sottoposti a Via secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto" ecc. Nel caso del rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione non si procede ad alcuna presentazione e approvazione di progetti. Tra l'altro lo stesso art. 208 del Codice, che disciplina l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti prevede al comma 1: "I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini: i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto". Viceversa l'art. 210 del Codice che disciplina il rinnovo dell'autorizzazione si limita ad indicare al comma 1 che: "Coloro che (...) richiedono il rinnovo dell'autorizzazione presentano domanda alla Regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza". Precisa il comma 1 che "La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare un'attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali". Appare, dunque, chiaro che la procedura di valutazione di impatto ambientale si applichi ai nuovi progetti e alle modifiche sostanziali. Non si applica ai rinnovi di autorizzazione e/o iscrizione che non comportino modifiche sostanziali.

normativa in materia di A.I.A (Autorizzazione integrata ambientale), il procedimento di rinnovo o di variazione è quello previsto dalla specifica normativa in materia (decreto legislativo 59/2005).

La Regione, ricevuta la domanda da parte del soggetto richiedente, individua il responsabile del procedimento entro 30 giorni. Quindi, si effettua l'istruttoria, individuando condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione oltre che effettuando una verifica sulle garanzie fideiussorie rilasciate. La Regione poi può richiedere un sopralluogo alla Provincia da effettuarsi entro i successivi 60 giorni. La Provincia, che a sua volta può servirsi di ARPA per effettuare il controllo, invia alla Regione un verbale attestante gli esiti del sopralluogo. In caso di esito positivo, entro 90 giorni dalla domanda la Regione rilascia il decreto di approvazione delle garanzie fideiussorie, già inviate dal soggetto richiedente in allegato all'autocertificazione, concedendo così il rinnovo dell'autorizzazione.

## Destinatari

Il procedimento si applica alle istanze relative a situazioni che ricadano nelle suddette ipotesi di gestione sopra elencate.

## Documenti e modulistica

L'istanza e tutta la documentazione<sup>48</sup> deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, all' ASL e all' ARPA di riferimento.

L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art.212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Tempi

La tempistica del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della istanza.

Se l'impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti (90 giorni), si applica il potere sostitutivo di cui all'art.5 del d.lgs. 31/03/1998 n.112.

## Durata

---


<sup>48</sup> Si rimanda al Capitolo 9 per l'approfondimento della modulistica e dei contenuti minimi della documentazione di riferimento.



REGIONE SICILIANA

La durata dell'autorizzazione è di 10 anni ed è rinnovabile.

## Processo



Processo Autorizzazioni particolari, art. 210

## 6.2.4 Autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione

### Il procedimento

Il procedimento riguarda le autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art.211:

- le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni (in tal caso le deroghe sono limitate alla durata di tali prove).

In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi 60 giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il processo autorizzativo in capo al Ministero non è oggetto delle presenti linee-guida.

Il Responsabile del procedimento, individuato dalla Regione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, procede all'istruttoria della domanda. Parallelamente viene convocata apposita riunione tecnica, alla quale partecipano tutti gli enti e uffici competenti sulla pratica. Il procedimento può essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni.

Entro 45 giorni dalla convocazione della riunione tecnica, la Regione acquisisce le valutazioni finali sui progetti ed entro 15 giorni successivi, sulla base delle risultanze convenute può rilasciare l'approvazione<sup>49</sup> o il provvedimento di rigetto dell'istanza.

L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

### Destinatari

Il procedimento si applica alle istanze relative a situazioni che ricadano nelle suddette ipotesi di gestione sopra elencate.

---

<sup>49</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle fidejussioni prestate a garanzia, a loro volta già approvate da istituto bancario e/o assicurativo. Rif. Ordinanza n.2196 del 3 dicembre 2003.

## Documenti e modulistica

L'istanza e tutta la documentazione<sup>50</sup> deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, all' ASL e all' ARPA di riferimento.

L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art.212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Tempi

A seconda delle tipologie di autorizzazione ricadenti nell'art.208 e 210, le tempistiche sono ridotte alla metà.

Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine previsto, l'interessato può presentare istanza Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi 60 giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia in tal caso è prestata a favore dello Stato.


## Durata

La durata dell'autorizzazione è di 2 anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri 2 anni.

## Processo

---

<sup>50</sup> Si rimanda al Capitolo 9 per l'approfondimento della modulistica e dei contenuti minimi della documentazione di riferimento.




Processo Autorizzazione impianti ricerca e sperimentazione, art. 211


## 6.2.5 Focus attività complesse

Di seguito la rappresentazione delle attività complesse presenti nei procedimenti autorizzatori, precedentemente descritti, relative a:

- Controlli
- Conferenza di Servizi.



**Processo Controlli**



Processo Conferenza di Servizi (CdS)

## 6.2.6 Autorizzazione per impianti mobili (art.208 comma 15)

### Il procedimento

L'articolo 208 comma 15 del decreto legislativo n.152/2006 definisce la procedura ordinaria per l'autorizzazione degli **impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti**. I soggetti che intendono utilizzare impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'impianto.

Per **impianto mobile**<sup>51</sup> si intende una struttura tecnologica unica<sup>52</sup> o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche<sup>53</sup> (come esempio, ma non esaustivamente, macchinari frantumatori, macchinari miscelatori, vagli, ecc. ....) con caratteristiche di non fissità<sup>54</sup>, che possono essere trasportate e installate in un sito<sup>55</sup> per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni.

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità<sup>56</sup> del soggetto che richiede l'autorizzazione anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza in regione Sicilia. Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto

<sup>51</sup> Per impianto mobile di smaltimento o di recupero deve intendersi il macchinario o i macchinari e le attrezzature tra loro funzionalmente collegati impiegati per l'attività di trattamento rifiuti che presentino contestualmente le caratteristiche della **precarietà temporale** della installazione nell'area interessata e della **facilità del trasporto** e finalizzate al trattamento dei rifiuti per mezzo di campagne di limitata durata (120 gg). Per impianto mobile s'intende di norma una struttura tecnologica o un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche che può essere trasportata e installata in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (soggetta a verifica ogni 120 giorni). Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti :

- impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
- impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

<sup>52</sup> Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario o un dispositivo (o un corpo unico che svolga sostanzialmente una operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola.

<sup>53</sup> Per assemblaggio di strutture tecnologiche uniche deve intendersi il collegamento funzionale tra le diverse attrezzature o macchinari che compongono il processo produttivo, in modo tale che le attrezzature, anche se atte ad agire l'una indipendentemente dall'altra siano unificate nel contesto operativo dalla esclusiva destinazione ad un comune obiettivo, al raggiungimento del quale tutte necessariamente concorrono in uno schema organizzativo previamente definito.

<sup>54</sup> Per caratteristiche di non fissità si intende che l'impianto non necessita di fondazioni nel suolo, ma di sole basi di appoggio o ancoraggi temporanei su superfici esistenti e pertanto il provvedimento autorizzativo comprende esclusivamente tutti i componenti o macchinari indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto. Sono escluse dal provvedimento autorizzativo tutte le eventuali opere accessorie, quali la realizzazione di platee o coperture di qualsiasi genere, che devono essere autorizzate solo attraverso le ordinarie procedure edilizie di competenza comunale, ciò si deve alla necessità di associare agli impianti mobili la caratteristica di mobilità intrinseca.

<sup>55</sup> Con il termine installato in un sito si intende che l'impianto è collettato e completato con tutte le strutture (nastri trasportatori, vagli, tubazioni, serbatoi di stoccaggio additivi, ecc.) necessarie al convogliamento ed all'allontanamento dei rifiuti e delle eventuali materie recuperate dagli/agli stoccaggi. Nel sito l'impianto deve potersi collegare alle utenze necessarie per il funzionamento qualora previste dal progetto autorizzato (acqua, luce, gas, fognatura, ecc.), tutti i summenzionati presidi se non sono parte integrante e originaria del macchinario devono essere già autorizzati e preesistenti.

<sup>56</sup> I soggetti titolari dell'autorizzazione in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del decreto autorizzativi, dovranno produrre alla Regione Siciliana la documentazione attestante la titolarità dell'impianto specificando se detenuto in proprietà, leasing, noleggio o altra forma, e indicando il numero di matricola dell'impianto, con la relativa dichiarazione di punzonatura documentazione fotografica di ciò che sarà prodotta sia in dettaglio che di insieme.

autorizzato, e i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

L'impianto mobile può effettuare l'esercizio di smaltimento e di recupero, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006<sup>57</sup>:

Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente procedura:

- impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
- impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee .

Sono autorizzati, quindi, con tale procedura gli impianti mobili di recupero e smaltimento Sono pertanto esclusi dal presente procedimento, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica.

Sono, invece, assoggettati al presente procedimento, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee.

Per **campagna di attività** si intende l'effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, 60 gg prima dell'installazione<sup>58</sup>, di apposita comunicazione<sup>59</sup> da effettuarsi alla Regione, alla Provincia territorialmente competente e p.c. al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competenti.

<sup>57</sup> Si veda l'**elenco delle operazioni di smaltimento e recupero indicate nell'allegato B della parte IV al d.lgs. n. 152/2006.**

<sup>58</sup> Il periodo di **60** (sessanta) giorni previsto dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Regione. La Regione, anche a seguito di segnalazione effettuata dalla Provincia e dall'ARPA, competenti per territorio, può richiedere motivate integrazioni alla documentazione presentata; la richiesta sospende i termini del procedimento. Il rispetto del predetto termine (60 gg), non si applica esclusivamente nel caso di impianto mobile che effettua servizi di "*pronto intervento per rottura e fermo di impianti*" (es. *impianto di depurazione di acque di scarico*), quindi, in casi di emergenza che richiedono interventi non prevedibili ed indifferenti, per ragioni di emergenza, di tutela dell'ambiente e della salute, del prevalente interesse alla continuazione dell'attività in mancanza di soluzioni alternative (*TAR Abruzzo - Ordinanza su ricorso n. 305/2008*), nonché nelle more dell'emanazione di disposizioni statali in merito. In tali casi, fermo restando gli obblighi di comunicazione a carico della Ditta e previo invio di una relazione tecnica da parte del titolare e/o legale rappresentante dell'impianto interessato dal fermo, nella quale devono essere specificate le cause e le possibili soluzioni, l'impianto mobile può esercitare le attività per un periodo di tempo strettamente limitato al ripristino della funzionalità dell'impianto interessato dal fermo.

<sup>59</sup> I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, per mezzo di impianti già autorizzati (dalla Regione Siciliana o da altre Regioni), almeno **60** (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono inviare alla Regione, in n. **4** copie, la comunicazione prevista, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando alla stessa, copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo **nonché il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7 (vedasi Deliberazione assunta dal**

In considerazione delle caratteristiche e delle modalità attese e progettate di svolgimento di un campagna di attività specifica, qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tale caso il termine resta sospeso finì all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale.

L'impianto mobile è autorizzato dalla Regione Sicilia all'esito del procedimento che si articola nelle seguenti fasi:

- Avvio del procedimento: il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione<sup>60</sup> alla Regione ove il richiedente ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Individuato il responsabile del procedimento si avvia l'istruttoria dell'istanza. Il procedimento non si intende avviato ove l'amministrazione procedente comunichi al richiedente entro 15 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza (con lettera raccomandata a/r) i documenti mancanti che non consentono l'avvio dell'istruttoria tecnica;

---

**Comitato Nazionale dell'Albo del 1/02/2000 – art. 2 "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7")**. Inoltre, gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione delle bonifiche autorizzate ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora già compresi nel progetto **approvato**, non sono soggetti a ulteriore comunicazione di campagna di attività.

<sup>60</sup> Documenti tecnici da allegare alla domanda:

- a) Planimetrie con dettagli tecnici, disegni in opportuna scala, documentazione fotografica;
- b) Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato attinente i seguenti aspetti:
  - scheda tecnica descrittiva dell'impianto, che indichi i parametri significativi di funzionamento con particolare riferimento a quelli connessi alle prescrizioni normative;
  - elaborato/igrafico/illustrativa della macchina e delle parti di cui è composta, anche con diagrammi a blocchi e schemi di flusso, che illustrino le modalità di svolgimento del trattamento anche in riferimento al sistema di alimentazione dei rifiuti;
  - Indicazione del n°serie e della casa costruttrice ;
  - tipi e quantitativi di rifiuti da trattare (indicare i CER e la potenzialità oraria della macchina);
  - Descrizione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali, descrivendo sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera, in particolare per queste ultime si farà riferimento al Decreto dell' Assessorato Territorio e Ambiente del 09/08/2007;
  - presidi ambientali previsti a mitigazione degli impatti ambientali di cui al precedente punto;
  - indicazione dei parametri raggiunti dalla macchina alla fine dei cicli di trattamento per tipologia di materiale con riferimento a quelli connessi agli obblighi di legge;
  - precauzioni da prendere o già prevista nella macchina, in materia di sicurezza e di igiene ambientale;
  - modalità di gestione dell'impianto e metodologia di lavoro utilizzata per il trattamento dei rifiuti;
  - indicazione del responsabile tecnico dell'impianto;
  - emissioni sonore del mezzo mobile dichiarate dal costruttore (a vuoto ed a pieno carico) e misure di riduzione adottate;
  - descrizione delle eventuali attrezzature e/o presidi ausiliari necessari al corretto funzionamento dell'impianto che dovranno essere apprestati in situ ;
  - ulteriore documentazione in funzione della peculiarità dell'impianto.
- c) Documentazione che attesti il rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le sue componenti elettro-meccaniche (direttive comunitarie CE 89/392, 98/37 "direttiva macchine", CE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica, CE 73/23 sulla bassa tensione, ecc...);
- d) Emissioni sonore del mezzo mobile dichiarate dal costruttore (a vuoto ed a pieno carico).

Documenti amministrativi da allegare alla domanda:

- a. Iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti;
- b. Certificato Camerale Antimafia non antecedente a sei mesi;
- c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante il possesso dei requisiti soggettivi (ART.46 del D.P.R. n. 445/2000), con allegato un documento di riconoscimento.

- Convocazione della conferenza di servizi con preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di convocazione. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi a cui partecipano gli Enti interessati. Inoltre, è invitato anche il richiedente o un suo rappresentante per acquisire documenti, informazione e chiarimenti. La conferenza di servizi procede a valutare le caratteristiche dell'impianto mobile, ad acquisire pareri e nulla osta degli enti e soggetti chiamati ad esprimersi per le specifiche competenze;
- Sospensione del procedimento: (possibile una sola volta) per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte della Regione Sicilia, sentiti i membri della conferenza di servizi;
- Conclusione: Entro 150 giorni dall'avvio del procedimento, ove non sia intervenuta alcuna sospensione.

In caso di valutazione positiva, la Regione Sicilia, quale amministrazione procedente, autorizza con determinazione motivata di conclusione del procedimento, l'impianto mobile<sup>61</sup> considerandolo di fatto idoneo, sia per caratteristiche costruttive che per i presidi ambientali di cui è già dotato, all'attività di smaltimento o di recupero di determinate tipologie di rifiuti.

La predetta autorizzazione<sup>62</sup> si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove opererà e, pertanto, non è considerata né come approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile.

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di impianto mobile di smaltimento e di recupero di rifiuti (sulla base di autonomo e altro procedimento amministrativo), il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'uso dell'impianto mobile che avesse l'intenzione di svolgere una campagna di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti, mediante impianto mobile, deve poi comunicare Regione, nel cui territorio si trova il sito/cantiere in cui si intende effettuare detta operazione di recupero o di smaltimento, almeno 60 giorni<sup>63</sup> prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> L'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti o presso i siti autorizzati ai sensi della parte IV del T.U. Ambientale, purché funzionalmente collegati con le attività che producono rifiuti, ferme restando le verifiche che verranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna.

<sup>62</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle fidejussioni prestate a garanzia, a loro volta già approvate da istituto bancario e/o assicurativo. Rif. Ordinanza n.2196 del 3 dicembre 2003.

<sup>63</sup> Tale termine non sussiste per i servizi di pronto intervento per rottura e fermo impianto.

<sup>64</sup> Deve allegarsi alla richiesta di autorizzazione:

- data di inizio e durata della campagna di attività;
- giudizio positivo di compatibilità ambientale o atto di verifica ove previsti;
- crono programma sullo smaltimento dei rifiuti prodotti in base alla quantità di rifiuti in ingresso e trattati (n. di mezzi utilizzati e n. di viaggi verso gli impianti di smaltimento);
- copia del contratto con il produttore del rifiuto nell'interesse del quale viene svolta la campagna;
- copia dell'atto di concessione del sito ove verrà allocato l'impianto mobile con relativa planimetria di dettaglio;
- copie dei contratti con le ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e con gli impianti di smaltimento finale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- specifico diagramma che evidenzia, fra le varie operazioni, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto di trattamento, in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
- specifica dei rifiuti, classificazione, caratteristiche, quantitativi e provenienza;

Il richiedente è il soggetto che intende effettuare la campagna di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti mediante impianto mobile e corrisponde, usualmente, al titolare dell'autorizzazione all'uso dell'impianto mobile ottenuta ai sensi dell'art. 208 comma 1 e 15 del Codice e succ. mod. e integr.

Esso dovrà documentare pertanto sia il possesso dell'autorizzazione dell'impianto mobile rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 1 e comma 15 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e l'iscrizione (se prevista) all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria dei gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di rifiuti (v. comma 5 art. 212). Nel caso di impianti autorizzati in altre regioni, si allegnerà alla richiesta anche copia del provvedimento rilasciato per l'autorizzazione dell'impianto.

Il procedimento prevede che: *“La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”*.

Pertanto, decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione e tolti i tempi di sospensione per la richiesta di integrazioni o chiarimenti, senza che l'Amministrazione abbia provveduto ad emettere alcun atto, il richiedente può iniziare la campagna di attività.

Si sottolinea che, per le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti <sup>65</sup> che necessitano di valutazione di impatto ambientale o valutazione di compatibilità ambientale preliminare (verifica o screening), l'iter autorizzativo ivi descritto resta comunque sospeso sino alla conclusione delle suddette procedure <sup>66</sup>.

- 
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegate planimetrie rappresentative del sito in scala adeguata, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto e i confini dell'area prescelta;
  - relazione sulle misure di protezione dei terreni e, in generale, dei presidi ambientali adottati, là dove verrà posizionato l'impianto (ad es. sistemi di impermeabilizzazione, raccolta di eventuali sversamenti, raccolta delle acque), indicazione dell'area ricezione rifiuti e di trattamento, descrizione degli interventi da adottare in caso di inquinamento al fine di limitarne le conseguenze;
  - nomina del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
  - garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformemente all'ordinanza n.2196 del 2/12/2003;
  - appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito, che indichi l'orario di esercizio (per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla legge regionale 26/10/1995 n.447 e s.m.i.);
  - iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli orientamenti applicativi nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
  - titolo di disponibilità delle unità mobili utilizzate nella campagna, con l'indicazione del n. di matricola o codice identificativo di ogni singola attrezzatura e delle specifiche tecniche, nonché dichiarazione di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso;
  - documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente in tema di salute e di igiene pubblica, di sicurezza sul lavoro.

<sup>65</sup> Vedi parere n.176 del 2007 emesso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana..

<sup>66</sup> Inoltre, alle campagne di attività svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7, nonché dell'All. 4, alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non si applicano le procedure di V.I.A. Da ultimo, considerato il carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del sopra citato Decreto – Bozza 04

L'autorizzazione della campagna di attività viene concessa attraverso provvedimento di approvazione delle garanzie fideiussorie rilasciate (la durata della fidejussione deve coprire la durata dell'intera campagna a cui si aggiungono 12 mesi).

## Destinatari

Tutti i soggetti <sup>67</sup> che intendono utilizzare impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti per determinate campagne di attività.

## Documenti e modulistica

L'istanza e tutta la documentazione <sup>68</sup> deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti, all' ASL e all' ARPA di riferimento.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'art.212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Tempi

La tempistica del procedimento per l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti mobili è di 150 giorni dalla presentazione della istanza.

La tempistica del procedimento per l'autorizzazione alle campagne di attività è di 60 giorni dalla presentazione della istanza.

Se l'impianto o l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

---

Legislativo. Da ultimo, considerato il carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Regione né alle procedure di V.I.A., le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del sopra citato Decreto Legislativo.

<sup>67</sup> Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende successivamente gestire l'impianto mobile nelle specifiche campagne di attività. La richiesta va inoltrata alla Regione o alla Provincia (se delegata dalla Regione, come nel caso della Regione Emilia-Romagna) ove il richiedente ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Il richiedente dovrà documentare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi attraverso l'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e certificazione della CCIAA con dicitura antimafia con data non superiore a 6 mesi dalla data dell'istanza.

<sup>68</sup> Si rimanda al Capitolo 9 per l'approfondimento della modulistica e dei contenuti minimi della documentazione di riferimento.

## Durata

La durata delle autorizzazioni di cui all'art.208 comma 15 del d.lgs 152/06 è di 10 anni.

Trascorso tale termine i soggetti interessati potranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione dimostrando il perdurare della perfetta funzionalità degli impianti e il loro adeguamento alle eventuali prescrizioni normative intervenute. I soggetti interessati al rinnovo dell'autorizzazione, dovranno presentare istanza di rinnovo alla Regione Siciliana allegando autocertificazione<sup>69</sup> del perdurare dei requisiti già dimostrati in sede di prima istanza, documentazione attestante le operazioni di manutenzione effettuate sui macchinari ed eventuale documentazione attestante l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente alla data del rinnovo.

Per le campagne di attività, la durata massima ammissibile è di 120 giorni e non è ammessa alcuna proroga

<sup>70</sup>.


## Processi

---


<sup>69</sup> Per le specifiche della documentazione si rimanda al Capitolo 9.

<sup>70</sup> La Provincia di Milano e la Provincia di Bergamo indicano come durata massima delle campagne 120 giorni lavorativi. La Provincia di Genova, con determinazione dirigenziale n. 8/2010, Atto n. 170 Direzione Ambiente, ha autorizzato l'utilizzo dell'impianto per 5 mesi circa, in maniera non continuativa, basandosi sulla tipologia e la quantità di rifiuti da smaltire. La Provincia di Parma, invece, richiede al soggetto che presenta la richiesta di ipotizzare la durata della campagna, specificando anche il numero di ore lavorative giornaliere.

– Bozza 04



Processo Autorizzazione esercizio impianti mobili, art- 208, comma 15



### Processo Autorizzazione campagna

## 6.2.7 Autosmaltimento

### Il procedimento

Il procedimento inizia con l'invio della comunicazione di inizio attività da parte del soggetto richiedente alla Provincia territorialmente competente.

Alla comunicazione di inizio di attività, il soggetto richiedente deve allegare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti:

- a) *il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;*
- b) *il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;*
- c) *le attività di autosmaltimento che si intendono svolgere;*
- d) *il ciclo di provenienza dei rifiuti;*
- e) *le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;*
- f) *le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;*
- g) *la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.*

L'istruttoria della Provincia, come previsto dal terzo comma dell'art. 215, si basa sulla verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Tale verifica è effettuata esaminando tutto ciò che viene rappresentato dall'imprenditore al momento della denuncia di inizio d'attività.

### Destinatari

Tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dagli art. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e dai D. M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e n. 161 del 12 giugno 2002 per i rifiuti pericolosi.

### Documenti e modulistica

L'istanza e tutta la documentazione deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Provincia territorialmente competente.

### Tempi

Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, il soggetto richiedente può svolgere le attività di auto smaltimento.


### Durata



REGIONE SICILIANA

L'autorizzazione ha durata di 5 anni.

## Processo



Processo Procedura semplificata auto smaltimento, art. 215

## 6.2.8 Recupero

### Il procedimento

Il procedimento inizia con l'invio della comunicazione di inizio attività da parte del soggetto richiedente alla Provincia territorialmente competente.

Alla comunicazione di inizio di attività, il soggetto interessato deve allegare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti:

- a) *il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;*
- b) *il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;*
- c) *le attività di recupero che si intendono svolgere;*
- d) *lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;*
- e) *le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.*

L'istruttoria della Provincia, come previsto dal terzo comma dell'art. 216, si basa sulla verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Tale verifica è effettuata esaminando tutto ciò che viene rappresentato dall'imprenditore al momento della denuncia di inizio d'attività.

### Destinatari

Tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dagli art. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e dai D. M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e n. 161 del 12 giugno 2002 per i rifiuti pericolosi.

### Documenti e modulistica

L'istanza e tutta la documentazione deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Provincia territorialmente competente.


### Tempi

Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, il soggetto richiedente può svolgere le attività di recupero.

## Durata

L'autorizzazione ha durata di 5 anni.

## Processo



Processo Procedura semplificata recupero, art. 216

### 6.3 I soggetti coinvolti e le relative competenze

Gli articoli 195 – 198 del Testo Unico Ambientale delineano in via generale le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali nel settore di riferimento.

In particolare, ferme restando le generali competenze dello Stato di indirizzo e coordinamento, di definizione di criteri generali e metodologie, si elencano di seguito le competenze generali.

Alle Regioni, come da art. 197, competono la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti; la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti; la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento; la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Alle Province spetta il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni; la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate; l'individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale e sentiti l'autorità d'ambito e i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Ai Comuni, l'art. 198 attribuisce il compito di concorrere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Gli artt. 208 e seguenti del Testo Unico Ambientale offrono, poi, il dettaglio delle competenze delle Regioni, delle Province, dei Comuni, oltre che dei soggetti richiedenti le autorizzazioni nell'ambito della realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sia in procedura semplificata sia in procedura ordinaria, come di seguito sintetizzato:

- il **soggetto richiedente**, al di là degli specifici adempimenti meglio dettagliati nei processi delle singole autorizzazioni, invia le domande di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti e quelle per le campagne di attività, le autocertificazioni in casi particolari, partecipa alla Conferenza di servizi fornendo eventuali integrazioni alla documentazione presentata, presta le garanzie finanziarie al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- la **Regione** individua il responsabile del procedimento, convoca la Conferenza di servizi, rilascia le autorizzazioni agli impianti o approva le fidejussioni, emette diniego motivato, diffida, sospende e revoca le autorizzazioni, comunica aggiornamento all'Albo nazionale dei gestori Ambientali;
- la **Provincia**, al di là delle specifiche competenze delegate dalla Regione nell'ambito delle procedure semplificate, effettua controlli nel corso dell'esercizio degli impianti, anche in occasione dei rinnovi, partecipa alla Conferenza dei servizi;

- il **Comune** partecipa alla Conferenza di servizi per esprimere il proprio parere rispetto ai progetti e all'autorizzazione unica agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- l'**ARPA** collabora con la Provincia e la Regione nelle attività di controllo e verifica della realizzazione delle attività di smaltimento e recupero, nella validazione e verifica dei dati e dei valori presentati nelle relazioni del soggetto richiedente; redige relazioni tecniche per la Provincia e la Regione; partecipa alle Conferenze di Servizi;
- la **Conferenza di Servizi** convocata dalla Regione, partecipa con funzioni consultive all'iter procedimentale, esamina documenti e piani presentati, richiede eventuali prescrizioni ed integrazioni, valuta la documentazione e trasmette le conclusioni alla Regione;
- **altri soggetti**, eventualmente coinvolti nel processo istruttorio sono invitati alla Conferenza dei Servizi per esprimere il proprio parere nell'ambito del processo specifico.

## 6.4 Adempimenti amministrativi e tecnico-operativi

### 6.4.1 Autorizzazione art. 208 comma 1 e comma 20

L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 208 riguarda tutte le tipologie di impianti di trattamento e/o smaltimento. Per alcune di esse (ossia discariche, impianti di demolizione dei veicoli, impianti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici) esiste una normativa specifica che individua, almeno parzialmente, il contenuto degli elaborati tecnici da allegare al progetto. Per questo motivo, le domande di ai sensi dell'articolo 208 comma 1 devono essere coordinate, nei casi su elencati, con le rispettive normative di riferimento. Inoltre, in ogni caso in cui la realizzazione di un impianto si configura come lavoro pubblico, gli elaborati tecnici devono essere quelli previsti dal D. Lgs 163/06 e s.m.i.

In sintesi, l'impresa o l'ente che voglia richiedere un'autorizzazione ex articolo 208, dovrà utilizzare la stessa procedura ma modulistica diversa a seconda della tipologia dell'impianto che si propone di realizzare. La modulistica è stata predisposta in 5 fattispecie:

1. mod. A1 per nuova discarica per rifiuti pericolosi/non pericolosi, con l'elenco allegati coordinato con il D. Lgs 36/03
2. mod. A2 per nuova discarica per rifiuti inerti, con l'elenco allegati coordinato con il D. Lgs 36/03
3. mod A3 per impianto di trattamento RAEE, coordinato con il D. Lgs 151/05
4. mod A4 per nuovo centro di raccolta e demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, coordinato con il D. Lgs. 209/03
5. mod. A5 per nuovo impianto di trattamento/smaltimento che non ricada nelle fattispecie precedenti.

Si rimanda all'allegato A per maggiori approfondimenti.

In calce al primo modulo (il mod. A1) sono riportati anche gli allegati relativi alle autocertificazioni, che non sono riportati negli altri casi.

Il richiedente deve compilare il modulo di suo interesse in ogni sua parte e spedirlo all'indirizzo che vi è riportato, comprensivo degli allegati richiesti. Gli elaborati progettuali devono essere redatti e firmati da tecnico abilitato.

Affinché il Responsabile del Procedimento possa comunicare la convocazione della Conferenza dei Servizi a tutti i soggetti coinvolti, il richiedente deve specificare se l'impianto autorizzando prevede scarichi, emissioni, manufatti o altri elementi soggetti a procedure autorizzative specifiche.

Altra fattispecie, prevista dal comma 20, riguarda l'impresa che intende introdurre varianti all'impianto (non necessariamente in concomitanza con la scadenza dell'autorizzazione vigente) che necessitano di nuove autorizzazioni o che variano l'area interessata dall'impianto, ovvero tali per cui si prevedono nuovi scarichi e/o emissioni o nuovi manufatti non previsti dal progetto autorizzato, o si alteri il sistema tecnologico le potenzialità dell'impianto.

Per la modulistica si rinvia all'allegato A. Gli allegati tecnici, redatti da un tecnico abilitato, devono essere esplicativi della variante e devono essere integrati dal provvedimento autorizzativo in corso.

#### 6.4.2 Autorizzazione art. 208 comma 15

La fattispecie si applica alle imprese con sede sociale in Sicilia che intendano realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti che abbia le caratteristiche di trasportabilità previste dal comma 15 dell'articolo 208. Si applica, altresì, alle imprese che hanno la disponibilità di un impianto già realizzato e lo intendano utilizzare per un'attività di durata definita all'interno del territorio della regione Siciliana. Per la modulistica si rimanda all'Allegato B, dove si riporta il modulo di richiesta dell'autorizzazione e il modulo per la comunicazione di campagna di attività.

Per i moduli costituenti gli allegati alle richieste di autorizzazione, si veda il paragrafo precedente.

Il richiedente deve compilare il modulo di suo interesse in ogni sua parte e spedirlo all'indirizzo che vi è riportato, comprensivo degli allegati richiesti. Gli elaborati progettuali devono essere redatti e firmati da tecnico abilitato.

#### 6.4.3 Autorizzazione art. 209

Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed opera nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n.

1980, o certificati UNI-EN ISO 14001, allo scadere dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, possono certificare che intendono proseguire l'attività senza nessun cambiamento.

Per la modulistica si rimanda all'Allegato C: le imprese certificate che ricadono nella fattispecie prevista dall'articolo 209 possono utilizzare i moduli ivi riportati per l'autocertificazione e per la denuncia di proseguimento dell'attività.

#### 6.4.4 Autorizzazioni art. 210

Le fattispecie previste dall'art 210 sono 3:

- rinnovo tal quale, previsto per le aziende non certificate che intendono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza per un impianto che non ha subito modificazioni né strutturali né processistiche. Per la modulistica si rimanda all'Allegato D.
- varianti non sostanziali, previsto per l'impresa che vuole introdurre varianti all'impianto (non necessariamente in concomitanza con la scadenza dell'autorizzazione vigente) per cui non necessitano nuove autorizzazioni e non variano l'area interessata dall'impianto. Per la modulistica si rimanda all'allegato D. Gli allegati tecnici, redatti da un tecnico abilitato, devono essere esplicativi della variante e devono essere integrati dal provvedimento autorizzativo in corso.
- varianti non sostanziali di carattere amministrativo sull'assetto societario tali da dover richiedere la volturazione di un'autorizzazione esistente, oppure variazione nella direzione tecnica dell'impianto o sul titolo di disponibilità dell'area. Per la modulistica si rimanda all'allegato D.

#### 6.4.5 Autorizzazione art. 211

La fattispecie è prevista per quelle imprese che intendono realizzare un impianto di ricerca e sperimentazione, che non abbia scopo di lucro e che abbia potenzialità ridotta (è previsto un limite di 5 t/d ma è possibile derogare).

Per la modulistica si rimanda all'Allegato E: le imprese che intendono realizzare un impianto di ricerca e sperimentazione devono utilizzare il modulo ivi rappresentato. Il modulo stesso è predisposto per la richiesta di deroga sulla potenzialità. Per gli allegati si possono utilizzare quelli in calce al modulo A1 riportato precedentemente.

## 7 Glossario

Si riportano di seguito le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente documento:

**ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:** Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

**ACQUE REFLUE URBANE:** Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

**ALBO GESTORE RIFIUTI:** è l'albo a cui devono essere iscritte le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

**AUTOSMALTIMENTO:** Attività di smaltimento di **rifiuti non pericolosi** effettuata nel luogo di produzione degli stessi.

**BONIFICA:** L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (**CSR**) (art. 240, comma 1, lett. p) Testo Unico Ambientale).Le procedure di bonifica sono attualmente disciplinate dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08.

**DEPOSITO TEMPORANEO:** Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

**DETENTORE:** Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

**EMISSIONI:** Le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, lettera b) (**qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico**)

**GESTIONE:** La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

**IMPIANTO MOBILE DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI:** Deve intendersi il macchinario o i macchinari e le attrezzature tra loro funzionalmente collegati impiegati per l'attività di trattamento rifiuti che presentino contestualmente le caratteristiche della precarietà temporale della installazione nell'area interessata e della facilità del trasporto e finalizzate al trattamento dei rifiuti per mezzo di campagne di limitata durata (120 gg). Per impianto mobile s'intende di norma una struttura tecnologica o un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche che può essere trasportata e installata in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (soggetta a verifica ogni 120 giorni). Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti :

1. impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
2. impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

**INQUINAMENTO:** L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;.

**LUOGO PRODUZIONE RIFIUTI:** Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

**MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE:** L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (art. 240, comma 1, lett. o) Testo Unico Ambientale).

**MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA:** Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (art. 240, comma 1, lett. m) Testo Unico Ambientale).

**MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA:** L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (art. 240, comma 1, lett. n) Testo Unico Ambientale).

**MISURE DI PREVENZIONE:** Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia (art. 240, comma 1, lett. i) Testo Unico Ambientale).

**PRODUTTORE:** La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

**RACCOLTA:** L'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

**RECUPERO:** Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del Dlgs 152/2006.

**RIFIUTO:** Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del Dlgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**RIFIUTI SPECIALI:** Rifiuti derivanti dalle seguenti attività a) attività agricole e agroindustriali; b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) lavorazioni artigianali; e) attività commerciali; f) attività di servizio; g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) attività sanitarie.

Sono altresì rifiuti: i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; e n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

**RIFIUTI INERTI:** Sono rifiuti inerti i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee (Riferimento normativo: Art. 2 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, co. 1, lett. e).

**RIFIUTI SPECIALI (RS):** Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti (Riferimento normativo: d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, co. 3).

**SCARICO:** Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

**SMALTIMENTO:** Le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

**STOCCAGGIO:** Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV.

**SOTTOPRODOTTO:** Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:


1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5. abbiano un valore economico di mercato.

## 8 APPENDICI

### Appendice A – Legenda processi

Di seguito nella Figura 1 è rappresentata una legenda per semplificare la lettura dei processi che sono stati rappresentati attraverso la notazione BPMN (Business Process Modeling Notation)<sup>71</sup>.

**Figura 1 - Legenda esplicativa processi BPMN**



<sup>71</sup> OMG, *Business Process Modeling Notation, V1.1*, [www.omg.org](http://www.omg.org).  
– Bozza 01



10-0001E 00/11/006

## Appendice B – Note

## 9 ALLEGATI

### 9.1 Allegato A – Autorizzazione art.208 comma 1, comma 20

- MOD. A1
- MOD. A2
- MOD. A3
- MOD. A4
- MOD. A5
- MOD. B1
- MOD. C4

### 9.2 Allegato B – Autorizzazione art.208 comma 15

- MOD. B2
- MOD. VS1
- MOD. VS2

### 9.3 Allegato C – Autorizzazione art.209

- MOD. C2
- MOD. DS4

### 9.4 Allegato D – Autorizzazione art.210

- MOD. C1
- MOD. C3
- MOD. DS3

### 9.5 Allegato E – Autorizzazione art.211

- MOD. D

### 9.6 Allegato F – Modulistica

- MOD. DP (trattamento dati personali)
- MOD. DS1 (dichiarazione sostitutiva Direttore Tecnico)
- MOD. DS2 (dichiarazione sostitutiva società possesso requisiti soggettivi)